



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 02/16

1) Come e quando avvengono i controlli nelle aziende?

Indicazioni per aumentare la trasparenza delle attività ispettive in un documento dell'ULSS 9 di Treviso. Come e quando avvengono i controlli? Come sono scelte le aziende e i cantieri? Come si svolge il controllo? Quali sono i possibili esiti?

Parlare di vigilanza e dell'attività ispettiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro – vigilanza esercitata specialmente, ma non solo, dalle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio e, secondo le competenze riportate nel Testo Unico, dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro – non è mai semplice. È un tema delicato, destinato spesso a suscitare opinioni e riflessioni divergenti sulla quantità, sull'efficacia, sui risultati delle ispezioni realizzate. E su quelle che si sarebbero potute realizzare se fossero maggiori le risorse disponibili, se aumentasse il coordinamento e uniformità di strategie e metodi, se si superasse l'attuale frammentazione dell'attività ispettiva.

Proprio per la delicatezza del tema e la necessità di far conoscere, con semplicità e chiarezza, le caratteristiche dell'attività di vigilanza, è da sostenere il tentativo di alcune Aziende Sanitarie di aumentare la trasparenza in questo ambito attraverso la pubblicazione in rete di utili documenti.

È il caso ad esempio dell'Azienda ULSS 9 di Treviso che ha creato uno spazio web dove è possibile conoscere le modalità con cui il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro (SPISAL) effettua i controlli durante la vigilanza negli ambienti di lavoro;

conoscere le norme che devono essere rispettate da parte dei datori di lavoro;
autovalutare il grado di conformità alla normativa.

Un documento reso disponibile riguarda, ad esempio, le "Modalità di effettuazione dei controlli durante l'attività Ispettiva dello Spisal negli ambienti di lavoro".

La nota informativa è utile per "comunicare alle aziende le modalità con cui vengono effettuati i controlli miranti a verificare l'ottemperanza alla normativa sulla sicurezza sul lavoro e agevolarle nel compito di attuare le misure di prevenzione conoscendo le modalità con cui sarà effettuato l'accesso ispettivo".

Come avvengono i controlli?

Si ricorda in particolare che l'attività di controllo e vigilanza "prevede l'effettuazione di sopralluoghi ispettivi al fine di individuare ed accertare la presenza di fattori di rischio per la salute dei lavoratori, di verificare l'adozione delle cautele necessarie e di promuovere, in caso di carenze in tema di igiene e sicurezza del lavoro, l'attuazione di misure di prevenzione e protezione in modo da eliminare o ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali". E se vengono evidenziate violazioni alla normativa sulla sicurezza "il personale ha l'obbligo, stabilito da norme penali, di sanzionare le violazioni e prescrivere il ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità".

Quanti controlli vengono operati?

Il documento indica che il volume di attività di controllo è stabilito a livello nazionale e modulato a livello regionale (chiaramente per l'ULSS9 si fa riferimento alla Regione Veneto) dalla Direzione Regionale Prevenzione e dal Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art.7 del DLgs 81/08. E il numero di aziende da ispezionare "è calcolato nella misura del 5% delle posizioni assicurative INAIL che abbiano almeno un dipendente o equiparato; per la ULSS 9 l'obiettivo si traduce in circa 1000 aziende all'anno da ispezionare (compresi cantieri e lavoratori autonomi)". La selezione delle aziende avviene, conformemente alle indicazioni di priorità del Comitato per l'Indirizzo di cui all'art. 5 del DLgs 81/08, sulla base del rischio evidenziato con criteri oggettivi e delle direttive regionali che individuano i comparti produttivi a maggior rischio". E l'edilizia e l'agricoltura "rappresentano i due settori in cui sono più concentrati gli infortuni gravi e mortali e per questo motivo sono oggetto di piani nazionali di prevenzione; la regione fissa un numero minimo di cantieri e di aziende agricole da ispezionare nel territorio di ciascuna ULSS".

Come sono scelte le aziende e i cantieri da controllare?

Lo Spisal indica che la selezione dei cantieri per i controlli avviene:

- "sulla base di indicatori di possibile rischio rilevati dalla notifica preliminare effettuata dal committente ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs 81/08;
- a vista, in quanto già dall'esterno sono visibili palesi violazioni alla normativa sulla sicurezza;
- a campione, in base alla distribuzione delle attività nel territorio;
- per esposto da parte di cittadini, lavoratori o altri soggetti interessati".

Mentre la selezione delle aziende per i controlli avviene - oltre che per esposto/denuncia da parte di cittadini, lavoratori, Autorità Giudiziaria e altri Enti con funzioni di vigilanza - per iniziativa del servizio (in base anche ai criteri già indicati nel documento):

- per la particolare incidenza di infortuni, anche se non gravi;
- per la presenza di infortuni con modalità particolarmente pericolose (eventi sentinella);
- per infortuni ripetitivi con le stesse modalità;
- per comparto produttivo (es. Agricoltura);
- per progetti mirati a prevenire alcuni rischi di danno grave o mortale (verifica impianti elettrici e attrezzature, sorveglianza sanitaria assenza tossicodipendenza, attrezzature pericolose, muletti etc.);
- a campione, anche su attività non particolarmente rischiose, in funzione della distribuzione nel territorio e del numero di addetti.

Senza dimenticare che lo SPISAL, per accertare eventuali violazioni alla normativa sulla sicurezza e quindi eventuali responsabilità, "effettua anche interventi di polizia giudiziaria in azienda a seguito di:

- Infortunio sul Lavoro con lesioni personali gravi o gravissime o morte;
- Malattia Professionale con lesioni personali gravi o gravissime o morte".

E inoltre "possono essere eseguiti interventi di promozione dell'adozione di sistemi di gestione della sicurezza e di modelli organizzativi di cui all'art. 30 del DLgs 81/08, con o senza concomitante attività ispettiva".

Quali sono le modalità di intervento?

Si segnala che se l'ispezione viene effettuata dal personale SPISAL, che può avere diversi profili e competenze professionali (dirigenti medici del lavoro, laureati dirigenti non medici, tecnici della prevenzione, infermieri, assistenti sanitari, ...), all'accesso "partecipa sempre almeno un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) che, ai sensi del DPR 520 del 1955, ha potere di accesso nei luoghi di lavoro".

Si sottolinea che "per nessun motivo le aziende possono essere preavvertite dell'accesso ispettivo; soltanto se necessario per verificare lavorazioni discontinue, possono essere presi accordi per sopralluoghi successivi al primo accesso".

Il personale inoltre "richiede la presenza del Datore di Lavoro (DL) o di un suo delegato, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e, se necessario per la tipologia di intervento, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il datore di lavoro ha facoltà di far presenziare i propri consulenti, fermo restando che si procede anche in attesa del loro arrivo. Tuttavia, anche in assenza dei soggetti sopra menzionati, il controllo procede, fatta salva la facoltà per l'azienda di fornire successivamente documentazione o quanto altro ritenga opportuno per documentare la propria attività in tema di prevenzione".

Il documento, che si allega, si sofferma anche nel dettaglio sulla documentazione richiesta ("fermo restando che, per esigenze specifiche o per quanto emerso nel corso dell'ispezione, possono essere visionati o richiesti anche tutti gli altri documenti che l'azienda è tenuta ad esibire"), sul processo di ispezione (che si conclude con la compilazione del verbale di accesso) e sull'esito dell'attività ispettiva.

Riguardo a quest'ultimo aspetto sono riportati i possibili esiti dell'ispezione:

- "se non sono state rilevate violazioni penali o amministrative e non sono necessarie disposizioni per il miglioramento della salute e sicurezza, il controllo si chiude; il personale relaziona al direttore del servizio che archiverà il procedimento;
- se, in assenza di violazioni, emerge la necessità di migliorare le condizioni di salute e sicurezza su argomenti che presentano margini di discrezionalità, possono essere impartite delle disposizioni; in questo caso è possibile che pervenga all'azienda il successivo verbale di disposizioni che specifica le cautele da adottare. Il verbale indica i tempi entro cui ottemperare e le modalità per effettuare eventuale ricorso in via amministrativa se l'azienda intende opporsi alla disposizione. Una forma particolare di disposizione è quella prevista dall'art. 302-bis (del D.Lgs. 81/2008, ndr) in caso di adozione volontaria di norme tecniche e di buone prassi;
- se vengono riscontrate violazioni di natura amministrativa, l'azienda riceverà il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo che riporterà i tempi e i modi per la regolarizzazione, gli adempimenti

conseguenti, e l'indicazione sulle modalità per effettuare eventuale ricorso in via amministrativa se l'azienda intende opporsi. Se l'azienda ottempera, dopo nuovo sopralluogo di verifica, potrà essere ammessa al pagamento in misura minima della sanzione amministrativa, estinguendo così l'illecito;

- se vengono riscontrate violazioni di natura penale, l'azienda riceverà il verbale di contravvenzione e prescrizione ai sensi del DLgs 758/94 (salvo il caso dei reati istantanei) ai fini della depenalizzazione. La norma prevede che sia data Notizia di Reato alla Procura della Repubblica ma il procedimento penale resta sospeso in attesa della conclusione dell'iter 758. Il verbale di prescrizione contiene le indicazioni sullo svolgimento della procedura, tempi e modi di regolarizzazione. L'azienda ha la possibilità di richiedere proroghe motivate dei tempi concessi per la regolarizzazione (che devono comunque essere congrue dal punto di vista tecnico e non dovute a negligenza del contravventore). Trascorso il termine, verrà effettuato il sopralluogo di verifica e, in caso di ottemperanza, il contravventore sarà ammesso al pagamento di una sanzione amministrativa in misura ridotta". A pagamento avvenuto, "lo SPISAL comunica alla Procura che il contravventore ha ottemperato nei tempi e nei modi previsti ed ha pagato la sanzione amministrativa entro i termini, determinando così l'estinzione del reato. In caso contrario, cioè se non ha ottemperato nei modi e nei tempi indicati e non ha pagato entro i termini, il procedimento penale riprende il suo corso".

Lo Spisal ricorda infine che altre disposizioni in materia penale sono contenute nel titolo XII del D.Lgs. 81/2008.

Si segnala che, nello spazio web dell'Azienda ULSS 9 di Treviso dedicato alla trasparenza, sono presenti altri documenti e alcune check list utili per autovalutare il grado di conformità alla normativa.

Fonte : www.puntosicuro.it – vedi allegato 1

2) Lavori in quota e ponteggi: analisi dei rischi e redazione del PiMUS

Indicazioni sui rischi di caduta nei lavori in quota con particolare riferimento all'analisi dei rischi, ai criteri generali di riduzione del rischio di caduta dall'alto e alla redazione del piano di montaggio, uso, smontaggio dei ponteggi.

Nei cantieri edili per poter prevenire i rischi di caduta dall'alto nel lavoro in quota e scegliere idonei sistemi anticaduta, è necessaria un'attenta analisi dei rischi.

Per affrontare l'analisi del rischio di caduta dall'alto, con riferimento anche alla redazione del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PiMUS), ritorniamo a presentare un intervento al seminario "Organizzazione in sicurezza del cantiere". Seminario organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi Roma Tre, che si è tenuto a Roma il 18 giugno 2015.

L'intervento "Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisorie. PiMUS", a cura dell'Ing. Marco Manni (Presidente Commissione Sicurezza nei Cantieri mobili - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma), si sofferma su vari aspetti relativi ai rischi di caduta dall'alto, dalle tipologie e conseguenze delle cadute alla scelta dei sistemi anticaduta.

Il documento si sofferma tuttavia anche sull'analisi dei rischi con riferimento non solo al rischio di caduta, ma anche al:

- **rischio susseguente alla caduta:** oscillazione del corpo con urto contro ostacoli ('effetto pendolo'); arresto del moto di caduta per effetto delle sollecitazioni trasmesse dall'imbracatura sul corpo; sospensione inerte del corpo dell'utilizzatore che resta appeso al dispositivo di arresto caduta e da tempo di permanenza in tale posizione;

- **rischio connesso al DPI anticaduta:** non perfetta adattabilità del DPI; intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI stesso; inciampo su parti del DPI;

- **rischio innescente la caduta:** insufficiente aderenza delle calzature; insorgenza di vertigini; abbagliamento degli occhi; scarsa visibilità; colpo di calore o di sole; rapido abbassamento della temperatura;

- **rischio specifico dell'attività lavorativa:** natura meccanica (bordi spigolosi, attrezzi taglienti, caduta di oggetti, ecc.); natura termica (scintille, fiamme libere, ecc.); natura chimica; natura elettrica;

- **rischio di natura atmosferica:** vento e pioggia; ghiaccio su superfici di calpestio, ecc.

E si ricorda che in ogni istante della attività lavorativa, "l'esposizione ai rischi, in special modo se procuranti morte o lesioni permanenti e se non tempestivamente percepibili dall'operatore prima dell'evento, deve essere nulla". Ad esempio è importante:

- "non sottovalutare il rischio di sospensione inerte in condizioni di incoscienza: possibile causa di morte";

- tener conto anche dei "tempi di sospensione anche inferiori a trenta minuti": possono "portare a gravi malesseri a causa dell'azione dell'imbracatura".

Riguardo poi ai criteri generali di riduzione del rischio di caduta dall'alto, l'intervento segnala che i dispositivi di protezione collettiva hanno la funzione "di ridurre o eliminare il rischio di caduta dall'alto". E in caso di rischi residui "deve essere previsto oltre che l'uso di protezioni collettive anche l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale".

Altri aspetti rilevanti per la riduzione del rischio di caduta dall'alto:

- "idoneità psico-fisica del lavoratore;
- informazione e formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle operazioni previste;
- l'addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative".

Bisogna poi ricordare che tecnicamente "un operatore che ha il rischio di cadere con un dislivello superiore a 0,5 m, trovandosi ad una altezza dal suolo superiore a 2,0 m, è nella situazione di rischio di caduta dall'alto e necessita di adeguati DPI". E riguardo al rischio da sospensione inerte è "fondamentale che l'operatore sia rimosso dalla posizione sospesa al più presto".

Infatti in ogni sistema di lavoro "deve essere sempre previsto un sistema di recupero dell'operatore in difficoltà, manovrabile o eseguibile da un assistente e/o da un altro operatore. Tale sistema deve essere predisposto già installato in posizione, o installabile rapidamente all'occorrenza, secondo la valutazione dei rischi". Il documento a cura dell'Ing. Marco Manni si sofferma anche sul Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi (Pi.M.U.S.) che "non è un piano di analisi e di valutazione dei rischi ma un piano operativo di attuazione e quindi la principale e concreta misura di sicurezza per permettere il montaggio/uso/smontaggio dei ponteggi metallici fissi"; ossia un piano di applicazione rivolto al personale addetto al montaggio dei ponteggi (preposto e ponteggiatori), che, nel caso, "può e deve essere integrato con progetti di calcolo e/o schemi particolari".

E, trattandosi di un "documento operativo", il PiMUS deve "essere specifico per il tipo di ponteggio che dovrà essere montato e riportare tutte le indicazioni utili per il montaggio, uso e smontaggio nel cantiere in questione". Nel caso poi – continua l'intervento – che in cantiere siano presenti ponteggi installati da più imprese installatrici, "occorreranno tanti Pi.M.U.S. quante sono le imprese installatrici".

Quando e da chi deve essere preparato il PiMUS?

L'intervento segnala che il D.Lgs. 81/2008:

- "all'articolo 134 dispone l'obbligo di redazione del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PiMUS) ogni qual volta vengano utilizzati ponteggi";
- nell'articolo 136 comma 1 "pone in capo al datore di lavoro dell'impresa, incaricata del montaggio e dello smontaggio dei ponteggi, l'obbligo di redazione del PiMUS a mezzo di persona competente". Si indica poi che il PiMUS deve essere sempre "redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa che allestisce, quindi monta e smonta, un ponteggio metallico fisso dotato di libretto di autorizzazione ministeriale, questo indipendentemente dalle sue dimensioni, dalla sua complessità e dal fatto che sia necessario o meno il progetto del ponteggio ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. 81/2008". Nel caso inoltre in cui il ponteggio venisse fornito dall'appaltatore e montato da altri, il PiMUS "dovrà essere elaborato e redatto dal Dat. Lavoro dell'impresa che andrà a montare/smontare il ponteggio". Mentre nel caso in cui il ponteggio "sia realizzato da più lavoratori autonomi", il PiMUS "dovrà essere redatto a cura del lavoratore autonomo che ha l'appalto e gli altri lavoratori dovranno sottoscriverlo".

Il relatore si sofferma poi sui contenuti minimi del PiMUS, ricordando che ciò che deve essere contenuto nel PiMUS è "dettagliatamente descritto nell'allegato XXII del D.lgs. 81/2008. La parte più importante riguarda le procedure di montaggio e smontaggio, che devono essere descritte passo dopo passo e sono direttamente dipendenti dalla scelta di quale sistema di protezione collettiva o DPI utilizzare".

E riguardo infatti alla scelta dei sistemi anticaduta da inserire nel PiMUS, si segnala che ai sensi dell'art. 75 del Testo Unico i DPI "devono essere impiegati solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Se ne deduce che sui sistemi prefabbricati, ovvero telai e multidirezionale, laddove è più frequente poterli utilizzare, i parapetti provvisori devono essere preferiti ai DPI che invece trovano un impiego più frequente sui tubi e giunti che vengono montati in configurazioni atipiche".

Concludiamo rimandando ad una lettura integrale degli atti dell'intervento che riportano anche un esempio di indice del PiMUS e le indicazioni per la redazione del PiMUS e la formazione del personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio.

Fonte www.puntosicuro.it- vedi allegato 2

3) Cantieri edili, quando è obbligatorio il preposto alla sorveglianza

In caso di montaggio e smontaggio di opere provvisorie, lavori di demolizione e montaggio e smontaggio dei ponteggi la nomina del preposto alla sorveglianza dei lavori è obbligatoria.

Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro in risposta a un interpellato dell'Ance sulla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi del DLgs 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Cantieri edili: la figura del preposto

Il Ministero ha anche specificato che generalmente l'individuazione della figura del preposto non è obbligatoria, ma è una scelta del datore di lavoro in base all'organizzazione e alla complessità della sua azienda.

Il preposto infatti è un soggetto **dotato di potere gerarchico e funzionale**, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso quando non può personalmente sovrintendere all'attività lavorativa e controllare l'attuazione delle direttive da lui impartite.

Tuttavia il Ministero sottolinea che in alcuni casi particolari, come montaggio e smontaggio delle opere provvisorie, dei lavori di demolizione, del montaggio e smontaggio dei ponteggi, il legislatore richiede specificatamente che i **lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto** e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività.

L'articolo 136 del Testo unico infatti stabilisce che "il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati **sotto la diretta sorveglianza di un preposto**, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste".

Il Ministero inoltre specifica che il Testo Unico prevede la presenza di un preposto anche nell'ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili.

Smontaggio e montaggio ponteggi: obblighi formativi del preposto

Anche lo stesso datore di lavoro può svolgere la funzione di preposto, purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.

Il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare ai corsi previsti per la formazione della sua attività di controllo, ovvero i corsi disciplinati dall'allegato XXI (formazione sui lavori in quota, smontaggio e montaggio ponteggi ecc) e a quelli previsti dall'articolo 37 del DLgs 81/2008.

Infine il Ministero fa sapere che per le altre attività ritenute pericolose (costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia ecc) non è prevista alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella prevista già prevista dall'articolo 37.

Fonte www.edilportale.com